

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 2001, n.464

Regolamento recante modalita' di esecuzione delle rivaccinazioni antitetaniche, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 292, e successive modifiche, sull'obbligatorietà della vaccinazione antitetanica;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301, ed in particolare l'articolo 2, relativo alle modalita' della vaccinazione e rivaccinazione antitetanica;

Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 7 aprile 1999, recante il nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'eta' evolutiva, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999;

Visto l'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;

Acquisito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 18 settembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:

“Le rivaccinazioni, mediante somministrazione di anatossina tetanica, eventualmente in combinazione con l'anatossina difterica e/o con altri antigeni, vengono eseguite a periodi intervallari di dieci anni. Nei nuovi nati, e nei soggetti in eta' pediatrica che inizino la vaccinazione antitetanica prima del compimento del 7° anno di vita (6° anno di eta'), la prima rivaccinazione viene eseguita, mediante somministrazione di anatossina tetanica, eventualmente in combinazione con anatossina difterica e/o con altri antigeni, a distanza di 4-5 anni dall'ultima dose del ciclo primario di vaccinazione; i successivi richiami vengono eseguiti a periodi intervallari di dieci anni.”.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 7 novembre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Sirchia, Ministro della salute

Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n.

24

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura

delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Si riporta di seguito il testo dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1982, n. 400 "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":

"Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari."

- Il testo dell'art. 2 del regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292, sull'obbligatorieta' della vaccinazione antitetanica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301, e' il seguente:

"Art. 2. - La vaccinazione antitetanica viene estesa, su richiesta, alle madri gestanti dal 5° all'8° mese."

- Il testo dell'art. 93, comma 2 della legge

23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e' il seguente:

"Art. 93 (Ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva). - (Omissis).

2. Con un regolamento da emanare entro il 30 giugno 2001, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, in relazione alle mutate condizioni sanitarie del Paese, le condizioni nelle quali e' obbligatoria la vaccinazione contro la tubercolosi nonche' le modalita' di esecuzione delle rivaccinazioni della vaccinazione antitetanica."

Nota all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1301 del 1965, come modificato dal presente regolamento:

"Art. 2. - Per le persone indicate nell'articolo precedente sono rese obbligatorie la vaccinazione antitetanica e le rivaccinazioni periodiche.

La vaccinazione antitetanica e' praticata mediante somministrazioni o di anatossina tetanica ad assorbimento ritardato (assorbita ad idrato o fosfato di alluminio) ovvero di anatossina tetanica fluida, per iniezioni.

Con l'anatossina adsorbita si praticano tre iniezioni, di cui le prime due con l'intervallo di 4-6 settimane e la terza a distanza di 6-12 mesi dalla seconda. Con l'anatossina fluida si praticano quattro iniezioni di cui le prime tre con l'intervallo di 3-4 settimane e la quarta a distanza di un anno dalla terza.

Le rivaccinazioni, mediante somministrazione di anatossina tetanica, eventualmente in combinazione con l'anatossina difterica e/o con altri antigeni, vengono eseguite a periodi intervallari di dieci anni. Nei nuovi nati, e nei soggetti in eta' pediatrica che inizino la vaccinazione antitetanica prima del compimento del 7° anno di vita (6° anno di eta), la prima rivaccinazione viene eseguita, mediante somministrazione di anatossina tetanica, eventualmente in combinazione con anatossina difterica e/o con altri antigeni, a distanza di 4-5 anni dall'ultima dose del ciclo primario di vaccinazione i successivi richiami vengono eseguiti a periodi intervallari di dieci anni.

La rivaccinazione inoltre, deve essere praticata nei confronti degli stessi soggetti, in occasione di ferite comunque contratte".